



Comune di San Fiorano

PROVINCIA DI LODI

ORDINANZA N° 4 DEL 01.02.2025

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA GARIBALDI, NEI PRESSI DELL'IMPIANTO SEMAFORICO, PER LAVORI EDILI

IL SINDACO

RILEVATO che in data 03.02.2025 si svolgeranno dei lavori edili nei pressi dell'impianto semaforico di Via Garibaldi;

VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

RITENUTO opportuno salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e pertanto istituire:

- Il senso unico alternato su Via Garibaldi;

RITENUTO di indicare l'efficacia del presente provvedimento dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del giorno 03 febbraio 2025, salva proroga per maltempo e/o motivata da esigenze di natura tecnica;

VISTO l'articolo 6, 4° lett. b) e 5° lett. d) richiamati dall'articolo 7, 3° e 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'Art.54 Comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n.267 del 2000:

ORDINA

L'istituzione del senso unico alternato in Via Garibaldi a partire dalle **ore 11.00 alle ore 14.00 del giorno 03 febbraio 2025, salva proroga per maltempo e/o motivata da esigenze di natura tecnica;**

DEMANDA

- al corpo di polizia locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario contenute nel presente atto e nell'atto di concessione dell'occupazione ovvero impartite dal Comando di Polizia locale in base al presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, nei casi più gravi, potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno all'uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.



Comune di San Fiorano

PROVINCIA DI LODI

AVVERTE ALTRESÌ

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Lodi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Fiorano, 01.02.2025

IL SINDACO

F° Mario Ghidelli